

# BCV ACQUE S.p.A.

## REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

*Disciplina dei contratti di importo inferiore alle soglie europee nei settori speciali — art. 50, comma 5, del D.Lgs. 36/2023*

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 8.10.2026

### Titolo I — Disposizioni generali

#### Premesse

B.C.V. Acque S.p.A. (di seguito denominata anche “**BCV**”), società a totale capitale pubblico e come tale qualificabile come Impresa pubblica, è affidataria *in house* del servizio idrico integrato all’Ambito Territoriale Ottimale n. 2 “Biellesse Vercellese Casalese”.

BCV rientra, pertanto, nel novero dei soggetti operanti nei c.d. settori speciali disciplinati dal D.Lg. n. 36/2023 (il “**Codice dei contratti pubblici**” o semplicemente il “**Codice**”).

#### Art. 1 — Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per l’affidamento e l’esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture della Società di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, in attuazione dell’art. 50, comma 5, del Codice e del principio di auto-organizzazione di cui all’art. 7 del medesimo Codice.
2. Per i contratti di importo pari o superiore alle soglie europee si applica direttamente il Libro III del Codice, secondo il rinvio dinamico di cui all’art. 32 del presente Regolamento.
3. Il Regolamento persegue il risultato dell’affidamento e dell’esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, assicurando la continuità e la sicurezza del servizio idrico integrato nel rispetto della concorrenza, della parità di trattamento, della non discriminazione, della trasparenza e della proporzionalità.

#### Art. 2 — Quadro normativo di riferimento

1. Il Regolamento è adottato nel rispetto, in particolare, delle seguenti fonti nelle loro vigenti formulazioni:
  - a) D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, e relativi allegati;
  - b) direttiva 2014/25/UE e principi del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi;
  - c) D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (T.U.S.P.), in particolare l’art. 16;
  - d) D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e regolazione ARERA in materia di servizio idrico integrato;
  - e) L. 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
  - f) D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia);
  - g) L. 6 novembre 2012, n. 190, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, nei limiti di applicabilità alla Società, nonché delibera ANAC n. 1134/2017;
  - h) regolamento delegato (UE) 2025/2150, per la determinazione delle soglie europee vigenti.

#### Art. 3 — Ambito di applicazione

1. Il Regolamento si applica ai contratti di importo inferiore alle soglie europee funzionalmente strumentali alle attività di cui agli articoli da 146 a 152 del Codice e, in particolare, alle attività di cui all’art. 148 svolte dalla Società.
2. La strumentalità funzionale sussiste quando il contratto si pone in rapporto di mezzo a fine con l’attività speciale. La valutazione è effettuata e motivata nella decisione di contrarre. In caso di dubbio si applica il presente Regolamento.

3. Ai contratti non strumentali alle attività di cui al comma 1 la Società applica le disposizioni del presente Regolamento in quanto compatibili.

4. Restano esclusi dall'ambito del Regolamento i contratti che il Codice sottrae alla propria applicazione, ivi compresi quelli di cui all'art. 56 del Codice e quelli, disciplinati dall'art. 30 del presente Regolamento, di cui agli articoli 7 e 142 del Codice.

#### **Art. 4 — Principi**

1. Le procedure disciplinate dal Regolamento sono condotte nel rispetto dei principi di risultato, di fiducia e di accesso al mercato di cui agli articoli 1, 2 e 3 del Codice, che ne costituiscono criterio interpretativo e applicativo, nonché dei principi di buona fede e tutela dell'affidamento.

2. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola applicabile al caso concreto; esso è perseguito nell'interesse della comunità servita e della qualità e continuità del servizio idrico integrato.

3. Per i contratti che presentano un interesse transfrontaliero certo, ai sensi dell'art. 7, si applicano in ogni caso i principi del Trattato a tutela della concorrenza.

#### **Art. 5 — Definizioni**

1. Ai fini del Regolamento si intende per: «Codice», il D.Lgs. 36/2023; «Società» o «BCV», BCV Acque S.p.A.; «soglie europee», gli importi di cui all'art. 6; «sistema di qualificazione», il sistema istituito ai sensi dell'art. 168 del Codice e disciplinato dal Titolo III; «RPA», il responsabile del procedimento di affidamento di cui all'art. 9; «piattaforma», la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata utilizzata dalla Società; «operatore qualificato», l'operatore economico iscritto al sistema di qualificazione per la categoria e la fascia pertinenti.

#### **Art. 6 — Soglie europee e calcolo del valore stimato**

1. Per il biennio 2026-2027 le soglie di rilevanza europea nei settori speciali sono pari a € 432.000 per gli appalti di forniture e servizi e per i concorsi di progettazione e a € 5.404.000 per gli appalti di lavori. Gli importi si intendono al netto dell'imposta sul valore aggiunto e sono automaticamente aggiornati dai regolamenti della Commissione europea.

2. Il valore stimato è calcolato ai sensi dell'art. 14 del Codice, tenendo conto della durata, delle opzioni, dei rinnovi, delle proroghe, dei premi e di ogni altra forma di remunerazione, nonché della somma dei lotti in cui l'appalto sia eventualmente suddiviso.

3. È vietato il frazionamento artificioso volto a sottrarre l'affidamento all'applicazione delle disposizioni del Codice o del presente Regolamento. Non costituisce frazionamento artificioso la suddivisione in lotti funzionali o prestazionali motivata da ragioni tecniche, organizzative o di mercato, né la reiterazione di affidamenti autonomi corrispondenti a fabbisogni distinti e non programmabili unitariamente.

4. La Società determina liberamente le dimensioni dell'oggetto dell'appalto e degli eventuali lotti, senza obbligo di motivazione aggravata, tenendo conto delle esigenze del settore speciale in cui opera, ai sensi dell'art. 141, comma 5, del Codice.

#### **Art. 7 — Interesse transfrontaliero certo**

1. Si presume la sussistenza di un interesse transfrontaliero certo quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'oggetto richiede tecnologie, brevetti, competenze o attrezzature non reperibili sul mercato nazionale ovvero reperibili presso un numero ristretto di operatori a livello europeo;
- b) il luogo di esecuzione è prossimo al confine di Stato ovvero l'esecuzione è in tutto o in parte extraterritoriale;
- c) alla eventuale manifestazione di interesse o al sistema di qualificazione hanno partecipato operatori stabiliti in altri Stati membri.

2. Nei casi di cui al comma 1 la Società assicura un grado di pubblicità adeguato mediante pubblicazione dell'avviso sul proprio sito istituzionale per almeno quindici giorni e, ove il valore lo giustifichi, sulla piattaforma nazionale, e garantisce l'imparzialità dei criteri di selezione e l'assenza di specifiche tecniche discriminatorie.

3. L'Organo Competente ai sensi del successivo art. 8 dà atto nella decisione di contrarre della sussistenza o dell'insussistenza dell'interesse transfrontaliero certo.

## **Titolo II — Organizzazione e competenze**

## **Art. 8 — Competenze e poteri di firma**

1. La decisione di contrarre e l'affidamento competono, secondo l'ordinamento interno della Società e nei limiti delle deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione:

- a) al Consiglio di Amministrazione, per gli affidamenti di importo pari o superiore a € 500.000,00;
- b) all'Amministratore Delegato, per gli affidamenti di importo inferiore a € 500.000,00.

2. In ogni caso è assicurata la separazione tra chi decide l'affidamento, chi ne sovrintende l'istruttoria e l'esecuzione e chi ne dispone la liquidazione.

## **Art. 9 — Responsabile del procedimento di affidamento**

1. Ai sensi dell'art. 141, comma 3, lettera b), del Codice, l'art. 15 del Codice non si applica alla Società. In attuazione dell'art. 141, comma 4, lettera b), la Società adatta le funzioni del responsabile unico del progetto alla propria organizzazione secondo il presente articolo.

2. Per ciascun affidamento è individuato un responsabile del procedimento di affidamento (RPA), scelto di norma tra il personale in servizio dotato di competenza tecnica o amministrativa adeguata all'oggetto. L'individuazione avviene in via nominativa nella decisione di contrarre, salvo che lo stesso sia stato nominato, per materia o per unità organizzativa, con atto del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato (se competente sul punto).

3. Il RPA cura l'istruttoria, verifica i requisiti, propone l'aggiudicazione (salvo quanto previsto all'art. 25, comma 4) e sovrintende all'esecuzione, salva la nomina di distinti responsabili di fase per affidamenti di particolare complessità.

4. Per gli affidamenti di lavori, le funzioni di progettazione, direzione dei lavori e collaudo sono affidate a soggetti in possesso dei requisiti di legge e restano distinte dalle funzioni del RPA nei casi di incompatibilità previsti dalla normativa vigente.

## **Art. 10 — Conflitto di interessi e incompatibilità**

1. Il personale che interviene a qualsiasi titolo nella procedura, con la sottoscrizione del provvedimento di incarico, attesta l'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 16 del Codice.

2. Chi si trova in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, la segnala tempestivamente all'organo competente ai sensi dell'art. 8. Ove la situazione segnalata non sia ritenuta idonea a compromettere l'imparzialità ai sensi dell'art. 16, comma 2, del Codice, l'organo competente può confermare l'incarico motivandone le ragioni; in caso contrario l'interessato si astiene e l'organo competente provvede alla sostituzione.

3. Si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità e le previsioni del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza ovvero della corrispondente sezione del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società.

## **Art. 11 — Programmazione e avviso periodico indicativo**

1. La Società programma i propri fabbisogni mediante il budget annuale e il piano degli investimenti coerente con il Piano d'Ambito e con la regolazione tariffaria.

2. La Società rende nota l'intenzione di programmare gli appalti mediante pubblicazione di un avviso periodico indicativo ai sensi dell'art. 161 del Codice, preferibilmente entro il 31 dicembre di ciascun anno.

## **Art. 12 — Digitalizzazione, CIG e tracciabilità**

1. Tutte le procedure disciplinate dal Regolamento, incluse quelle di importo inferiore alle soglie europee, sono gestite mediante piattaforma di approvvigionamento digitale certificata e interoperabile con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

2. Per ciascun affidamento è acquisito il codice identificativo di gara e sono assolti gli obblighi di comunicazione e di pubblicità previsti dalla normativa vigente.

3. Restano fermi in ogni caso gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, con indicazione del CIG in tutti i documenti contabili e nei mandati di pagamento, ove lo stesso sia richiesto.

4. La verifica dei requisiti è effettuata, ove disponibile e necessario, mediante il fascicolo virtuale dell'operatore economico.

## **Titolo III — Sistema di qualificazione degli operatori economici**

### **Art. 13 — Istituzione del sistema di qualificazione**

1. La Società istituisce e gestisce un sistema di qualificazione degli operatori economici ai sensi dell'art. 168 del Codice, quale strumento ordinario di selezione degli operatori da invitare alle procedure disciplinate dal Regolamento .
2. Il sistema è istituito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ed è reso noto mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale. L'avviso resta permanentemente aperto.
3. Il sistema è articolato per categorie merceologiche e di lavorazione coerenti con l'attività della Società e per fasce di importo.

### **Art. 14 — Requisiti e iscrizione**

1. I requisiti di iscrizione sono stabiliti nel disciplinare del sistema di qualificazione, approvato dal Consiglio di Amministrazione, secondo criteri e norme oggettive e non discriminatorie e possono essere, ai sensi dell'art. 168 del Codice, anche diversi da quelli ordinariamente previsti per la partecipazione, la capacità economico-finanziaria e la capacità tecnico-professionale.
2. Costituiscono in ogni caso requisiti inderogabili di iscrizione l'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del Codice, nonché la regolarità contributiva e fiscale.
3. Per le categorie che comprendono le attività di cui all'art. 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, l'iscrizione al sistema di qualificazione è subordinata all'iscrizione dell'operatore nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa istituito presso la Prefettura competente, indipendentemente dall'importo delle prestazioni.
4. La domanda di iscrizione è presentata in qualsiasi momento attraverso la piattaforma. La Società si pronuncia entro sessanta giorni, prorogabili di ulteriori trenta in caso di istruttoria complessa; il provvedimento di diniego è motivato e comunicato all'interessato.
5. L'iscrizione ha durata annuale ed è rinnovabile su istanza dell'operatore, previa conferma del possesso dei requisiti.

### **Art. 15 — Aggiornamento, sospensione e cancellazione**

1. L'operatore iscritto comunica tempestivamente ogni variazione rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti.
2. La Società dispone la sospensione dell'iscrizione in caso di perdita temporanea dei requisiti o di verifica in corso, e la cancellazione in caso di perdita definitiva dei requisiti, di dichiarazioni non veritiere, di grave inadempimento contrattuale accertato ovvero di reiterata mancata risposta agli inviti senza giustificato motivo.
3. I provvedimenti di sospensione e cancellazione sono motivati, preceduti da contraddittorio scritto e comunicati all'interessato; la cancellazione preclude la nuova iscrizione per un periodo determinato, non superiore a ventiquattro mesi.

### **Art. 16 — Utilizzo del sistema e selezione degli invitati**

1. Gli operatori da invitare alle procedure negoziate sono tratti dal sistema di qualificazione, nella categoria e nella fascia pertinenti.
2. La selezione avviene secondo uno dei seguenti criteri oggettivi, indicato nella decisione di contrarre: sorteggio pubblico o automatico tramite piattaforma; criteri di idoneità operativa e territoriale predeterminati e proporzionati, quando l'oggetto lo richieda per ragioni di tempestività di intervento.
3. Ove per la categoria pertinente non vi siano operatori qualificati in numero sufficiente, soprattutto in fase di avvio dell'attività, la Società procede mediante avviso di manifestazione di interesse ovvero mediante indagine di mercato documentata.
4. L'elenco degli operatori invitati e i criteri applicati sono tracciati in piattaforma e non sono ostensibili prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
5. Ai sensi dell'art. 141 del Codice, il principio di rotazione di cui all'art. 49 del medesimo Codice non trova applicazione agli affidamenti disciplinati dal presente Regolamento.

## **TITOLO IV — Procedure di affidamento sotto soglia**

### **Art. 17 — Fasce di importo e procedure**

1. Gli affidamenti di importo inferiore alle soglie europee sono disposti secondo le seguenti modalità:

- a) affidamento diretto, per importi inferiori a € 140.000, per lavori, servizi e forniture;
- b) procedura negoziata con operatori tratti dal sistema di qualificazione, per importi pari o superiori a € 140.000 e inferiori alle soglie europee.

2. La Società può sempre ricorrere a una procedura meno restrittiva di quella consentita per la fascia di riferimento, senza necessità di motivazione, ivi inclusa la procedura aperta.

3. Il ricorso a una procedura meno aperta non è ammesso, salvi i casi di cui all'art. 18, comma 4.

#### **Art. 18 — Affidamento diretto**

1. L'affidamento diretto ad operatore idoneo è disposto anche senza previa consultazione di più operatori economici, nel rispetto dei principi di cui all'art. 4.

2. L'atto di aggiudicazione dà atto del parere del RPA circa la congruità dell'affidamento, accertata dal medesimo con una delle seguenti modalità: acquisizione di due o più preventivi; confronto con prezziari regionali, listini ufficiali o accordi quadro in essere; confronto con i corrispettivi di affidamenti analoghi conclusi nel biennio precedente.

3. La scelta dell'operatore è di norma effettuata tra gli operatori qualificati; ove ciò non avvenga, l'Organo competente ai sensi dell'art. 8 ne dà conto nell'atto di affidamento.

4. Per gli interventi urgenti necessari a garantire la continuità del servizio, la sicurezza degli impianti o la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, l'affidamento diretto è ammesso senza formalità, con obbligo di regolarizzazione documentale entro trenta giorni.

#### **Art. 19 — Procedura negoziata**

1. La procedura negoziata si svolge previa consultazione di operatori economici tratti dal sistema di qualificazione secondo l'art. 16.

2. Il numero degli operatori invitati è determinato dal RPA in ragione dell'oggetto, del valore e della struttura del mercato di riferimento, e non è inferiore a due.

3. La lettera di invito indica l'oggetto, l'importo a base di gara, i requisiti richiesti, il criterio di aggiudicazione, il termine di presentazione delle offerte, le modalità di svolgimento e gli elementi essenziali del contratto.

4. Il termine di presentazione delle offerte non è inferiore a dieci giorni dall'invito, riducibile a cinque giorni nei casi di urgenza di cui all'art. 18, comma 4.

5. La Società può negoziare con gli operatori i termini dell'offerta, nel rispetto della parità di trattamento e con verbalizzazione delle sedute; non sono negoziabili i requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione.

#### **Art. 20 — Criteri di aggiudicazione**

1. L'aggiudicazione avviene con il criterio del minor prezzo ovvero con quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuato nella decisione di contrarre.

2. Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è adottato quando la qualità della prestazione, la componente tecnica o progettuale, i profili ambientali o la struttura organizzativa dell'operatore incidono in modo significativo sul risultato, e in ogni caso per i servizi ad alta intensità di manodopera e per i servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a € 140.000.

3. I criteri di valutazione, i pesi e i sub-criteri sono definiti nella lettera di invito e sono pertinenti, proporzionati e non discriminatori.

4. Le offerte sono valutate dal RPA ovvero, per gli affidamenti di maggiore complessità, da una commissione nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

#### **Art. 21 — Offerte anormalmente basse**

1. L'esclusione automatica delle offerte anomale non è prevista.

2. Quando un'offerta appare anormalmente bassa in rapporto alla prestazione, la Società richiede all'operatore le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni.

3. L'offerta è esclusa se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzo o di costi, ovvero se il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi inderogabili o sono violati gli obblighi in materia di sicurezza.

#### **Art. 22 — Requisiti degli operatori economici**

1. Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli da 94 a 98 del Codice, che si applicano quali requisiti inderogabili anche agli affidamenti disciplinati dal Regolamento.
2. I requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale sono stabiliti in modo proporzionato all'oggetto e all'importo, ovvero coincidono con quelli previsti per l'iscrizione al sistema di qualificazione nella categoria e nella fascia pertinenti.
3. Per gli affidamenti di lavori la Società può richiedere l'attestazione SOA ovvero stabilire, ai sensi degli articoli 167 e 168 del Codice, requisiti diversi fondati su criteri e norme oggettive, dandone conto nel disciplinare del sistema di qualificazione e negli atti di gara.

#### **Art. 23 — Verifica dei requisiti e soccorso istruttorio**

1. La verifica dei requisiti dichiarati è effettuata sull'operatore proposto per l'aggiudicazione o per l'affidamento, mediante il fascicolo virtuale dell'operatore economico e le banche dati disponibili; l'aggiudicazione diventa efficace dopo l'esito positivo della verifica, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice, e il contratto non è stipulato prima.
2. Per gli affidamenti di importo inferiore a € 140.000 la verifica può essere effettuata sulla base del solo DGUE nei confronti degli operatori iscritti al sistema di qualificazione, la cui posizione è verificata all'atto dell'iscrizione e ad ogni rinnovo; per gli operatori non iscritti la verifica è effettuata prima dell'affidamento. Restano in ogni caso fermi l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva, la verifica antimafia nei casi previsti dalla legge e, per le attività di cui all'art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012, l'iscrizione nell'elenco prefettizio, indipendentemente dall'importo.
3. Le carenze formali della documentazione amministrativa sono sanabili mediante soccorso istruttorio, con termine non superiore a dieci giorni; non è sanabile la mancanza dei requisiti sostanziali alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

#### **Art. 24 — Garanzie**

1. La garanzia per la partecipazione di cui all'art. 106 del Codice non è richiesta per gli affidamenti diretti. Per le procedure negoziate o aperte la Società può richiederla, in misura non superiore al due per cento dell'importo a base di gara, dandone conto nella lettera di invito.
2. La garanzia definitiva di cui all'art. 117 del Codice è richiesta per i contratti di importo pari o superiore a € 140.000. Per importi inferiori la Società di norma vi rinuncia, salvo diversa valutazione da parte del RPA; in tal caso la garanzia è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.
3. Per i contratti di lavori sono richieste le polizze assicurative previste dalla normativa vigente e, per gli altri contratti, la Società può richiedere negli atti di gara coperture assicurative proporzionate ai rischi dell'esecuzione, ivi compresa, per i servizi di ingegneria e architettura, la polizza di responsabilità civile professionale.

#### **Art. 25 — Aggiudicazione, stipula e termini**

1. L'aggiudicazione è disposta dall'organo competente ai sensi dell'art. 8 ed è inviata dal RPA agli operatori partecipanti entro cinque giorni; l'atto riporta l'oggetto, l'importo, l'operatore affidatario, le ragioni della scelta, la verifica di congruità nei casi di cui all'art. 18, comma 2.
2. L'art. 55 del Codice non trova applicazione. Il termine dilatorio per la stipula non si applica agli affidamenti disciplinati dal Regolamento; la Società può nondimeno prevederlo nella lettera di invito quando la natura o il valore del contratto lo suggeriscano.
3. L'affidamento è stipulato ai sensi dell'art. 18 del Codice. Per importi inferiori a € 140.000 l'affidamento è costituito da una lettera commerciale, sottoscritta dal Presidente o dall'Amministratore Delegato, in base all'organo competente, trasmessa dal RPA tramite la piattaforma dedicata di cui all'art. 12, debitamente accettata dall'affidatario sulla stessa piattaforma. Per importi pari o superiori, il contratto è stipulato in forma di scrittura privata sottoscritta digitalmente.
4. Negli affidamenti diretti, l'affidamento di cui al comma 3 può assorbire l'atto di aggiudicazione di cui al comma 1 rendendo superflua la proposta da parte del RPA.

### **Titolo V — Esecuzione del contratto**

#### **Art. 26 — Direzione dell'esecuzione, collaudo e verifica di conformità**

1. L'esecuzione di ogni contratto è seguita dal RPA. La Società nomina un direttore dell'esecuzione o, per i lavori, un direttore dei lavori quando la complessità della prestazione lo richieda o quando ciò sia prescritto dalla legge, secondo l'allegato II.14 del Codice in quanto compatibile con la propria organizzazione.

2. La regolare esecuzione è attestata: per i servizi e le forniture, mediante verifica di conformità ovvero, per importi inferiori a € 140.000, mediante certificato di regolare esecuzione rilasciato dal RPA; per i lavori, mediante collaudo nei casi previsti dalla legge e, negli altri casi, mediante certificato di regolare esecuzione.

3. Per i soli lavori, le funzioni di direttore dei lavori e di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sono affidate a soggetti distinti per i contratti di importo superiore a un milione di euro e, in ogni caso, in presenza di lavorazioni complesse o di rischi da interferenze. Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione è designato contestualmente all'affidamento della progettazione.

4. Nei casi in cui la verifica della progettazione sia prescritta, il soggetto che ha redatto il progetto non può assumerne l'incarico ai sensi dell'art. 42 del Codice né quello di collaudo delle medesime opere; il collaudatore non può aver partecipato alla progettazione, alla direzione o all'esecuzione.

#### **Art. 27 — Revisione dei prezzi e modifiche contrattuali**

1. Nei documenti di gara e nei contratti sono inserite le clausole di revisione dei prezzi di cui all'art. 60 del Codice, che si applica anche ai settori speciali.

2. Le modifiche contrattuali e, per i lavori, le varianti in corso d'opera sono disciplinate dall'art. 120 del Codice, secondo la nozione di variante specificata dalla Società ai sensi dell'art. 141, comma 4, lettera c), del Codice, con separato atto del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 28 — Subappalto e tutela del lavoro**

1. Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del Codice.

2. Negli atti di gara sono indicati il contratto collettivo nazionale applicabile ai sensi dell'art. 11 del Codice e, ove pertinenti, le clausole sociali di cui all'art. 57.

3. La Società verifica la regolarità contributiva e retributiva dell'affidatario e dei subappaltatori per l'intera durata del contratto e sospende i pagamenti in caso di irregolarità accertata.

#### **Art. 29 — Penali, risoluzione e controversie**

1. I contratti prevedono penali proporzionate all'entità dell'inadempimento e alle conseguenze sulla continuità del servizio, nonché le ipotesi di risoluzione e di recesso.

2. Le controversie in fase esecutiva possono essere definite mediante accordo bonario o transazione, applicando in quanto compatibili gli articoli da 210 a 212 del Codice; in mancanza di composizione sono devolute al giudice ordinario del foro indicato nel contratto.

### **Titolo VI — Rapporti infragruppo, trasparenza e disposizioni finali**

#### **Art. 30 — Affidamenti a imprese collegate, joint venture e affidamenti in house**

1. Gli affidamenti a soggetti appartenenti al medesimo assetto societario non sono sottratti al Regolamento per il solo fatto dell'appartenenza al gruppo. Prima di ogni affidamento è individuato e documentato il titolo giuridico applicabile.

2. L'affidamento a un'impresa collegata è ammesso ai sensi dell'art. 142 del Codice, previa verifica che l'impresa collegata abbia realizzato negli ultimi tre anni almeno l'ottanta per cento del fatturato medio nella categoria di servizi, forniture o lavori considerata con le imprese cui è collegata. Il calcolo è documentato sulla base dei bilanci approvati e allegati all'atto di affidamento.

3. Sono altresì ammessi, alle condizioni di legge e previa verifica documentata dei relativi presupposti, gli affidamenti a joint venture costituite esclusivamente da enti aggiudicatori e gli affidamenti in house alle società sulle quali la Società esercita il controllo analogo, con provvedimento motivato ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Codice.

4. Il ricorso all'in house orizzontale e all'in house invertito, ex direttiva 2014/24/UE, è subordinato a deliberazione espressa del Consiglio di Amministrazione, sempre nel rispetto dei presupposti e delle condizioni previsti dal vigente ordinamento.

5. La Società può stipulare accordi di cooperazione con altre stazioni appaltanti o enti concedenti ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Codice e dell'art. 15 della L. 241/1990, quando ricorrono tutte le condizioni di legge.

6. Ogni rapporto infragruppo è regolato da atto scritto, con indicazione di oggetto, livelli di servizio, durata e corrispettivi, la cui congruità è documentata.

#### **Art. 31 — Pubblicità e trasparenza**

1. La Società pubblica sul proprio sito istituzionale, nella sezione «Società trasparente», i dati relativi agli affidamenti secondo la normativa vigente e assicura la comunicazione dei dati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
2. Sono pubblicati altresì il presente Regolamento, il disciplinare del sistema di qualificazione e l'avviso permanente di qualificazione.
3. L'accesso agli atti delle procedure è disciplinato dagli articoli 35 e 36 del Codice in quanto compatibili e dalla normativa in materia di accesso civico applicabile alla Società.

#### **Art. 32 — Rinvio dinamico e contratti sopra soglia**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal Regolamento si applicano il Libro III del Codice e le ulteriori disposizioni richiamate dall'art. 141, comma 3, del Codice.
2. I richiami a disposizioni normative si intendono riferiti al testo vigente; l'aggiornamento delle soglie europee opera automaticamente.
3. Le disposizioni del Regolamento incompatibili con norme sopravvenute di rango primario cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore di queste ultime.

#### **Art. 33 — Protezione dei dati personali**

1. I dati personali acquisiti nell'ambito delle procedure sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione delle stesse, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003.

#### **Art. 34 — Entrata in vigore, revisione e norme transitorie**

1. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione ed è pubblicato sul sito istituzionale della Società.
2. Il Regolamento è sottoposto a revisione almeno annuale e, comunque, a ogni modifica normativa rilevante.
3. Le procedure avviate anteriormente all'entrata in vigore restano disciplinate dalle disposizioni previgenti. Nelle more dell'istituzione del sistema di qualificazione di cui al Titolo III - e comunque - per i primi 180 giorni successivi all'istituzione del medesimo, la selezione degli operatori può avvenire mediante indagine di mercato o avviso di manifestazione di interesse; il sistema è istituito entro dodici mesi dall'entrata in vigore del Regolamento.